

# **Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “DELIA REPETTO”**

**DETERMINAZIONE N. 47 del 25/02/2020**

**OGGETTO: SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER L'ASP DELIA REPETTO – PROROGA TECNICA IN ATTESA DI CONCLUSIONE DI PROCEDURA DI GARA.**

## **IL DIRETTORE**

**VISTO** il contratto d'appalto scaduto il 30/10/2015 per il servizio di pulizie affidato al CNS – Consorzio Nazionale Servizi con sede legale in Via della Cooperazione n. 3 a Bologna, aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica bandita dalla Agenzia Regionale Intercen-ER di Bologna che ha affidato l'esecuzione del servizio di sanificazione, disinfestazione e derattizzazione nei locali dell'ASP Delia Repetto di Castelfranco Emilia, alla Ditta "Manutencoop Facility Management" spa di Zola Predosa (BO);

**VISTE** le proroghe del suddetto contratto susseguite nel tempo, in attesa del perfezionamento degli atti di adesione alla nuova gara INTERCENT-ER Pulizie 4;

**RICHIAMATA** la Determinazione n. 45 del 27.02.2017 avente ad oggetto: “Servizi di pulizia e sanificazione per l'Asp Delia Repetto di Castelfranco Emilia periodo 01.03.2017 – 28.02.2020. Provvedimenti”

**VISTA** la richiesta preliminare di fornitura Ordinativo numero 5357542 effettuata in data 04.02.2020 dove veniva richiesto un sopralluogo per definire il piano delle attività da svolgere presso i locali dell'Asp “Delia Repetto”, indispensabile per aderire alla convenzione Consip Facility Management 4 per i servizi di pulizia e igiene ambientale;

**CONSIDERATO** che all'esito del sopralluogo sono necessari ulteriori 15 giorni per la formulazione del preventivo;

**DATO ATTO** che la proroga tecnica del contratto di somministrazione di lavoro in essere che si intende porre in essere è conforme ai principi che la giurisprudenza ha consolidato nel tempo in materia di proroga ed in particolare:

- ha come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall'atto originario;
- ha carattere di temporaneità e rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro;
- costituisce strumento del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali;
- è uno strumento a disposizione della Stazione Appaltante che le consente di estendere nel tempo gli effetti di un contratto d'appalto in essere al fine di evitare un blocco dell'azione amministrativa;
- l'utilizzo di tale strumento infatti è consentito solo in via eccezionale e limitato al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente;
- avrà durata per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente e pertanto nelle more dell'aggiudicazione di una nuova gara;

**RICHIAMATA** la giurisprudenza pronunciata sulla fattispecie della proroga tecnica:

**Consiglio di Stato sez. III n. 01521/2017**, con cui si è affermato che *“La proroga, anzi, come giustamente evidenziato dal primo giudice, costituisce strumento del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali”*;

**Consiglio di Stato, sez. V, sent. 11.5.2009, n. 2882**, che afferma che la proroga *“è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) nei soli limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione) vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente”*

**Consiglio di Stato, sez. VI, 24 novembre 2011, n. 6194**, che precisa che *“la clausola di proroga inserita nel contratto conferisce, all’ente il diritto potestativo di richiedere al contraente privato la prosecuzione del contratto e, inoltre, come chiarito dalla unica giurisprudenza anche del Giudice d’Appello, il rapporto tra la regola, cioè la gara, e l’eccezione, cioè la possibilità di – limitata – proroga, se prevista, si riflette sul contenuto della motivazione, giacché ove l’amministrazione opti per l’indizione di una nuova procedura, nessuna particolare motivazione è necessaria; per contro, solo nell’ipotesi in cui l’amministrazione si determini alla proroga del rapporto tale determinazione dovrà essere analiticamente motivata, dovendo essere chiarite le ragioni per le quali l’ente ritiene di discostarsi dal principio generale”*.

Consiglio di Stato, sez. III, 05.03.2018 n. 1337 che statuisce che *“in mancanza di espressa previsione nella lex specialis di gara, la proroga del rapporto contrattuale deve necessariamente avvenire alle stesse condizioni alle quali il contratto era stato stipulato e, dunque, considerando il contenuto dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, che avevano consentito all’appaltatore di aggiudicarsi la gara. La proroga del contratto è, infatti, per sua natura inidonea ad innovare l’originario equilibrio sinallagmatico del rapporto negoziale. Ed infatti, mentre la proroga del termine finale di un appalto pubblico di servizi sposta solo in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, il quale resta regolato dalla sua fonte originaria, il rinnovo del contratto comporta una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, ossia un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale, che rende incompatibile l’immediata applicazione imperativa della clausola di revisione prezzi”*;

(Vedasi anche Cons. St., sez. III, 9 gennaio 2017, n. 25; id., sez. V, 22 giugno 2010, n. 3892; id. 14 maggio 2010, n. 3019)

**DATO ATTO** che non è possibile provvedere con un “contratto ponte” nelle more della conclusione della gara, per il periodo che va dalla scadenza del contratto in essere alla data di aggiudicazione definitiva della procedura di gara in corso, a causa della complessità del servizio e della tipologia del servizio che potrebbe comportare, a ricaduta, disservizi nelle attività;

**RITENUTO** quindi di dover disporre proroga tecnica del contratto in essere affidato al CNS – Consorzio Nazionale Servizi con sede legale in Via della Cooperazione n. 3 a Bologna a favore di ASP Delia Repetto di Castelfranco Emilia (Mo), per il solo tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente a seguito di procedura già avviata;

**RAVVISATA QUINDI** la necessità di procedere ad approvare una proroga tecnica del contratto in essere con il CNS – Consorzio Nazionale Servizi con sede legale in Via della Cooperazione n. 3 a Bologna a favore di Asp “Delia Repetto” per un importo complessivo di € 25.000,00 sul CIG derivato **701849661E**, dando atto che la proroga è disposta fino al 31 maggio 2020 e comunque fino alla conclusione della procedura di gara sopra citata

#### **VISTI**

- il D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
- l’art. 311 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.
- lo Statuto di questa ASP approvato con deliberazione della Giunta della regione Emilia Romagna n. 1825 del 11.11.2014,
- la deliberazione dell’Amministratore unico di questa Asp n. 27 del 01.10.2019 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si attribuivano alla sottoscritta le funzioni di Direttore;

**VERIFICATO CHE** non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e, dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, nonché ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016;

### **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente e formalmente richiamate,

di disporre proroga tecnica del contratto in essere avente ad oggetto: “Servizi di pulizia e sanificazione per l’Asp Delia Repetto” in essere con il CNS – Consorzio Nazionale Servizi con sede legale in Via della Cooperazione n. 3 a Bologna a favore di Asp “Delia Repetto” per un importo complessivo di € 25.000,00 sul CIG derivato **701849661E** dando atto che la proroga è disposta fino al 31 maggio 2020 e comunque fino alla conclusione della procedura di gara sopra citata;

di comunicare il presente provvedimento al CNS – Consorzio Nazionale Servizi con sede legale in Via della Cooperazione n. 3 Bologna;

di procedere, in relazione al presente provvedimento, alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale.

**IL DIRETTORE**  
**(dott.ssa Zini Elena)**